



Allegato A al verbale Assemblea dei Soci
del 30/10/2020

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI DEL PIEMONTE AMaR Piemonte ETS – C.F. 97763090012

=====

Art. 1

Costituzione, Denominazione e Sede

- a) È costituita l'Associazione denominata "Associazione Malati Reumatici del Piemonte – Ente di Terzo Settore" con acronimo "AMaR Piemonte" ETS.
- b) L'Associazione si ispira ai valori, ai principi ed alle finalità del Codice del Terzo Settore emanato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato e integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 - d'ora in poi indicato con l'acronimo D. Lgs. n. 117/2017 e alle norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.
- c) L'Associazione ha sede legale presso la residenza del Presidente pro tempore: di conseguenza il trasferimento della sede, ratificato con delibera dell'Assemblea Ordinaria, non comporta modifica statutaria.
- d) Essa opera nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta sia direttamente, sia per il tramite di sezioni provinciali/territoriali istituite ad hoc che esauriscono la loro operatività nell'ambito di pertinenza territoriale.

Art. 2

Natura Giuridica dell'Associazione

- a) L'Associazione Malati Reumatici del Piemonte, con l'acronimo AMaR Piemonte, è iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS dal 17/1/2013 ed autorizzata all'uso dell'acronimo Onlus;
- b) L'Associazione Malati Reumatici del Piemonte, con l'acronimo AMaR Piemonte è, per l'effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 – un Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo e per effetto dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo "Ente del Terzo Settore" con l'acronimo "ETS".
- c) L'Associazione Malati Reumatici del Piemonte per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.117/2017 con decorrenza dalla data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto assume la denominazione: "Associazione Malati Reumatici del Piemonte – AMAR Piemonte - ETS".
- d) La qualifica di Ente del Terzo Settore ed il relativo acronimo "ETS" saranno efficaci, integrando automaticamente la denominazione dell'Associazione, solo successivamente e per effetto della intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- e) A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e l'acronimo "Onlus" non saranno più utilizzati nella denominazione sociale, nei rapporti con terzi, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e sarà sostituito con l'acronimo "ETS".



Art. 3 Durata dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Generale, approvata da almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e secondo le regole previste dal successivo art.32.

Art. 4 Scopi e attività dell'Associazione

- a) AMaR Piemonte ETS non ha scopi o fini di lucro, neanche indiretto; è un'associazione apartitica, apolitica, aconfessionale ed è disciplinata dal Codice civile, dalle leggi in materia di terzo settore nonché dal presente Statuto.
- b) L'Associazione opera a tutela delle persone affette da patologie reumatiche e delle loro famiglie con attività prevalentemente rivolte ai propri associati ed a terzi, tese al perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale, operando - ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 lettere a) e b) - nei seguenti settori: tutela dei diritti civili dei malati reumatici; formazione, organizzazione di eventi e incontri di aggiornamento ed approfondimento
- c) L'Associazione esercita attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs 117/2017 di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:
 1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) In particolare, per il perseguimento degli scopi statutari l'Associazione:
 1. promuove iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
 2. informa la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni da esse causati nonché su mezzi e modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
 3. promuove ogni azione presso i responsabili della Sanità Regionale e dei vari livelli amministrativi, per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati reumatici condizioni ottimali di cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;
 4. collabora con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le Istituzioni e le Società Scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze (in particolare dell'handicap), la cura e lo studio delle malattie reumatiche;
 5. collabora con le autorità politico-amministrative all'esecuzione di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche, sia per la loro elevata frequenza che per i costi diretti ed indiretti che tali patologie croniche comportano;
 6. sollecita le forze politiche regionali in merito all'emanazione di norme legislative e di



Allegato A al verbale Assemblea dei Soci
del 30/10/2020

provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati reumatici e per favorire l'inserimento e il reinserimento dei malati stessi nel contesto operativo della vita socioeconomica;

7. svolge i compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi similari, di carattere nazionale o internazionale
 8. istituisce a livello regionale gruppi di studio per la promozione della lotta alle diverse patologie reumatiche, supporta le attività dell'Associazione Nazionale Malati Reumatici, ove richiesto e necessario.
- e) Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché tese al perseguimento degli scopi di cui sopra e dello svolgimento delle attività indicate.
- f) Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente verranno disciplinati da un Regolamento che sarà redatto ed approvato da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 5 **Categoria dei soci**

I Soci dell'Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. Soci ordinari: Sono soci ordinari tutti i cittadini in regola con il permesso di soggiorno che ne abbiano fatta espressa richiesta.
2. Soci sostenitori: Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche e gli enti che condividano gli scopi e le finalità dell'AMaR Piemonte ETS e contribuiscano in vario modo al raggiungimento delle stesse. La qualifica di socio sostenitore è conferita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Essi trovano iscrizione in un'apposita sezione del Libro Soci. I soci sostenitori partecipano ai lavori dell'Assemblea con parere consultivo e senza diritto di voto.
3. Soci onorari: Sono soci onorari tutti coloro che, persone fisiche ed enti, si siano particolarmente distinti nella lotta alle malattie reumatiche, che condividano gli scopi umanitari e sociali dell'Associazione. La qualifica di socio onorario è conferita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Essi trovano iscrizione in un'apposita sezione del Libro Soci.

I soci onorari partecipano all'Assemblea Nazionale con parere consultivo e senza diritto di voto.

Art. 6 **Soci ordinari**

- a) Possono acquisire la qualifica di soci dell'AMaR Piemonte ETS tutti i cittadini in regola con il permesso di soggiorno in Italia affetti da patologie reumatiche, i loro familiari o comunque le persone che siano interessate e sensibili alle problematiche delle persone malate.
- b) L'adesione avverrà previa presentazione di domanda da parte dell'interessato su apposita modulistica - correttamente compilata almeno nei campi contrassegnati con * (obbligatori) - accompagnata da:
 1. Fotocopia di documento di identità in corso di validità
 2. Autorizzazione al trattamento dati ai sensi della direttiva EU
 3. Copia dell'avvenuto pagamento della quota sociale
- c) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.



Allegato A al verbale Assemblea dei Soci
del 30/10/2020

Art.7 Ammissione dei Soci

L'adesione sarà ratificata da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto, nella prima riunione utile.

Art. 8 Rappresentatività

- a) Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, AMaR Piemonte ETS prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto diretto o tramite delegati per l'approvazione dei bilanci, la nomina degli organi direttivi e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'associazione.
- b) Ciascun socio potrà farsi rappresentare da un delegato, mediante delega sottoscritta dal Socio.
- c) Ogni socio può essere latore di massimo due (2) deleghe.

Art. 9 Diritti e doveri dei soci

- a) Tutti i Soci hanno pari diritti e doveri. In particolare:
tutti i Soci sono tenuti:
 - all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto
 - a non comportarsi in maniera tale da poter arrecare danno, anche di immagine, all'Associazione e/o ai suoi associati
 - a comunicare all'Associazione ogni variazione dei dati dichiarati nella compilazione del modulo di richiesta di associazionei Soci ordinari, inoltre
 - sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale diversa per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni e gli adulti o i genitori di bambini affetti da patologie reumatiche.di contro tutti i Soci hanno diritto, se in regola con il versamento della quota associativa e in permanenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto:
 - di partecipare alle Assemblee
 - di voto (un voto per ciascun socio ordinario) direttamente o per delega secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto
 - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
 - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
 - di usufruire dei servizi dell'Associazione
- b) La quota associativa è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di decesso o perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione.
- c) La quota associativa deve essere versata almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio
- d) La quota associativa non ha carattere patrimoniale; le sue variazioni - che non comportano variazione statutaria - sono deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea convocata per



Allegato A al verbale Assemblea dei Soci
del 30/10/2020

l'approvazione del Bilancio.

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

- e) Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 10 **Sanzioni disciplinari**

- a) Al socio che non rispetti i doveri di cui all'art. 8 o che comunque si renda responsabile di un qualsiasi comportamento - sia nelle relazioni interne che esterne - non conforme alle finalità dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
1. richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
 2. sospensione temporanea dall'esercizio di diritto di socio: tale provvedimento scatterà comunque automaticamente qualora non venga corrisposta la quota associativa deliberata nei termini statutari e, in tal caso, potrà cessare solo dopo che sia stata sanata l'irregolarità anche con il versamento di eventuali penalità deliberate.
 3. espulsione
- b) i provvedimenti disciplinari sono deliberati a maggioranza dal Consiglio Direttivo e portati a conoscenza del socio attraverso apposita comunicazione inviata per posta raccomandata o tramite posta elettronica. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Probiviri se istituito.

Art. 11 **Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

1. dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto allegando verbale di delibera dell'associato;
2. esclusione: perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3. provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo;
4. ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
5. estinzione dell'associazione.

Nei casi 2. 3. e 4. la perdita della qualifica di socio avrà effetto dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea Generale;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. L'ufficio di Presidenza
4. Il Presidente;



sono facoltativi, salvo obblighi di legge

5. L'organo di revisione legale dei conti
6. L'organo di controllo

tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione per coloro che ricoprono cariche istituzionali.

Art. 13 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i soci onorari e sostenitori. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, il quale potrà essere latore di massimo due deleghe.

È altresì consentita la partecipazione di non più di una persona per ogni socio, in qualità di uditore e senza diritto di voto.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea

- a) L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o su istanza della metà più uno dei soci ordinari.
- b) La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante Avviso di Convocazione - contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno - spedito a mezzo posta, e-mail o posta certificata, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'assemblea.
- c) In caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di decadenza, a cura del Presidente uscente o, in difetto, da altro Consigliere

Art. 15 Costituzione dell'Assemblea

- a) L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente il cinquanta per cento più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- b) In seconda convocazione, da tenersi almeno 12 (dodici) ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- c) L'Assemblea Ordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- d) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, se è presente almeno il cinquanta per cento (50%) più uno (1) dei soci.
- e) Ai sensi dell'art. 21 del Codice civile le maggioranze richieste per l'approvazione dei provvedimenti da parte dell'Assemblea sono:
 - 1) in via ordinaria maggioranza di voti e con la presenza di soci che rendono valida la seduta di prima o seconda convocazione;
 - 2) le deliberazioni volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la



presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Art. 16 **Compiti dell'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nominare il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti;
- revocare il Consiglio Direttivo per giusta causa;
- approvare il Bilancio annuale ed il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare annualmente le proposte sulle linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- approvare l'importo annuale della quota associativa;
- conferire la qualifica di Socio Onorario e la qualifica di Socio Sostenitore.

Art. 17 **Compiti dell'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto
- delibera sull'eventuale scioglimento, trasformazione, scissione, fusione o altra operazione straordinaria dell'Associazione.

Art. 18 **Svolgimento dei lavori dell'Assemblea**

- a) L'Assemblea è presieduta dal Presidente di AMaR Piemonte ETS, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o da un segretario eletto tra i presenti dal Presidente all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea. Il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella verifica del numero degli aventi diritto al voto, della regolare costituzione dell'Assemblea e della rappresentatività dei delegati. Dovrà inoltre redigere il verbale della seduta.
È fatta salva la facoltà del Presidente, qualora ritenuto necessario, di avvalersi di un Notaio per la redazione del verbale dell'Assemblea.
- b) Alternativamente alla partecipazione diretta, l'assemblea può tenersi - purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati - su piattaforma web e/o con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, ed a condizione che:
1. sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 4. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) link utili



Allegato A al verbale Assemblea dei Soci
del 30/10/2020

per il collegamento e/o i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

- c) Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte
- d) Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
- e) Si procederà con voto segreto in caso di elezioni degli organi associativi.
- f) In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.
- g) L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
- h) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 19 Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- b) È composto da tre (3) a cinque (5) membri eletti democraticamente dall'Assemblea Ordinaria in sede di riunione per l'approvazione del bilancio e scelti da questa, previa fissazione del numero dei componenti, tra i soci ordinari in regola col pagamento della quota associativa.
- c) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo, mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per la nomina dei componenti il nuovo organo di amministrazione.
- d) I suoi componenti possono essere rieletti, ad eccezione del presidente, per altri mandati triennali.
- e) Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.
- f) I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
- g) Verranno in ogni caso applicate ai Consiglieri le norme del Codice civile previste per gli enti commerciali in materia di "conflitto di interessi degli amministratori".

Art. 20 Compiti del Consiglio Direttivo

- a) Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci.
- b) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
- c) Si applicano, in ogni caso, ai Consiglieri le norme del Codice civile previste per gli enti commerciali in materia di "conflitto di interessi degli amministratori"



d) Compete al Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea per il tramite del Presidente;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- eleggere un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere-Economo scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso durante la prima seduta dopo il suo insediamento;
- sfiduciare il Presidente per giusta causa;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- adottare il bilancio e predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare il documento di programmazione economica ed il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea medesima;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ratificare o respingere, motivando, i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- verificare l'aggiornamento del Libro dei soci anche per il tramite del Segretario dell'Associazione, accertando la persistenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- proporre all'Assemblea l'attribuzione delle qualifiche di "Soci Onorari" e "Soci Sostenitori";
- deliberare sulla collaborazione dell'Associazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere altri eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- delegare ad uno o più Consiglieri, o a procuratori esterni, parte dei propri poteri sia in via transitoria che permanente;
- assumere e licenziare personale dipendente, a progetto, collaboratori occasionali e formalizzare ogni altro tipo di contratto di consulenza e servizio;
- proporre all'Assemblea Generale l'importo della quota associativa annuale da versare da parte dei Soci, nonché richieste di contribuzioni straordinarie alle spese annuali da parte dei Soci.

e) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, ed un Tesoriere-Economo.

f) In caso di dimissioni, decesso, decadenza sopraggiunta incompatibilità ai sensi art.2382 C.c. o altro impedimento di uno o più consiglieri, in numero comunque inferiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo, a questi subentreranno i primi tra i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti nelle consultazioni di cui all'art. 15. A parità di voti la nomina avverrà per sorteggio.

g) Chi subentra in luogo del consigliere cessato ne eredita la maturità di carica, durando pertanto fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo di cui faceva parte il consigliere sostituito.

h) Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano



in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

Durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni o tra la decadenza e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

- i) Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea di sfiduciare, per giusta causa ed a maggioranza maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente. In caso di proposta di sfiducia o di dimissioni del Presidente, dovrà essere convocata quanto prima l'Assemblea per l'esame della sfiducia e/o per l'elezione del Presidente medesimo
- j) Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive nell'arco di un anno viene dichiarato decaduto.

Art. 21

Riunioni del Consiglio Direttivo

- a) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato via lettera, fax o per posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o per posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto.
- b) È in ogni caso valida la riunione del Consiglio Direttivo – sia pure priva delle formalità della convocazione - qualora vi partecipino tutti i Consiglieri in carica.
- c) Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per l'adozione del Bilancio e per la predisposizione del documento di programmazione economica; si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente che per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri. La richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità di cui sopra.
- d) Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.
- e) L'avviso di convocazione della riunione in tele/videoconferenza deve indicare piattaforma, data e ora di riunione.
- f) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti.
- g) Entro 7 (sette) giorni dal termine della riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dal Consiglio medesimo nella riunione successiva.
- h) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- i) I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari attenendosi esclusivamente al verbale.
- j) Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle sue riunioni professionisti, tecnici o persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.



- k) Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 22 **Ufficio di Presidenza**

- a) L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere-Economo.
- b) In caso di dimissioni, decesso o sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del c.c. dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, questi dovranno necessariamente essere rieletti mediante deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.
- c) L'Ufficio di presidenza si riunisce ogni qual volta venga richiesto da parte del Presidente o da uno dei suoi componenti ed è validamente costituito con un minimo di tre componenti.
- d) Le riunioni potranno essere svolte sia con la presenza fisica dei componenti che mediante conferenza telefonica, video conferenza o altri sistemi telematici

Art. 23 **Presidente**

- a) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti.
- b) Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un altro mandato triennale consecutivo ed in via eccezionale, per ulteriori mandati triennali.
- c) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'AMaR Piemonte ETS e la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente ogniqualvolta si renderà necessario.
Qualora il Presidente divenisse permanentemente indisponibile, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione.

Spetta al Presidente, a titolo esemplificativo:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- provvedere alla "verifica poteri" all'inizio di ciascuna seduta assembleare;
- provvedere alla nomina della "commissione degli scrutatori" qualora richiesta una votazione assembleare a scrutinio segreto;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'AMaR Piemonte ETS;
- nominare procuratori ad negotia et ad lites precisandone i poteri;
- sottoscrivere, unitamente al Segretario, i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza;
- curare l'amministrazione e la gestione ordinaria dell'associazione con facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l'associazione per i fini sociali.
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio



Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo che deve tenersi entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

- d) Il Presidente ha accesso, a firma disgiunta dal Tesoriere - Economo, al/ai conto/i corrente/i bancari intestati all'Associazione. L'apertura e/o la chiusura di conti e/o depositi dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo ed attuata dal Presidente e/o dal Tesoriere - Economo.
- e) Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- f) Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo
- g) Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
- h) La carica di Presidente si perde per:
 - 1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - 2. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria per il caso contemplato nel precedente art. 19, punto i);
 - 3. sopraggiunta causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del c.c.;
 - 4. perdita della qualifica di socio ai sensi dell'art.11 del presente Statuto.

Art. 24 Vicepresidente

- a) Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.
- b) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le funzioni, ricoprendone le funzioni in caso di indisponibilità.
- c) Il Vicepresidente dura in carica tre anni e può essere rieletto

Art. 25 Segretario

- a) Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.
- b) Il Segretario dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- c) Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige su appositi libri/in formato elettronico i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra gli associati. Nel caso di compilazione in formato elettronico, è cura del segretario la conservazione dei verbali in apposito archivio, protetto da password.



Art. 26
Tesoriere-Economo

- a) Il Tesoriere – Economo viene eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.
- b) Il Tesoriere – Economo dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- c) Il Tesoriere – Economo è responsabile dell'amministrazione economico finanziaria dell'Associazione e nello specifico, anche eventualmente incaricando un professionista esterno all'Associazione, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il Bilancio corredato dei documenti previsti in materia.
- d) Il Tesoriere – Economo ha accesso, a firma disgiunta dal Presidente, al/ai conto/i corrente bancari intestati all'Associazione. L'apertura e/o la chiusura di conti e/o depositi dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo ed attuata dal Presidente e/o dal Tesoriere – Economo.

Art. 27
Organo di revisione legale dei Conti (se istituito)

- a) Nei casi in cui sia obbligatorio per legge od ove l'Assemblea lo deliberi, l'Associazione è controllata da un organo monocratico di revisione legale dei conti.
- b) L'organo di controllo e revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale
- c) L'Organo dura in carica tre anni e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
- d) Al componente dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. Il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.
- e) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- f) Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi art.14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- g) L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti
- h) Delle proprie attività l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.
- i) L'Organo di controllo e revisore legale dei conti può, in qualsiasi momento, disporre atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- j) Il Revisore verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura.



ra finanziaria.

- k) Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
- l) Per la ripartizione delle competenze tra Organo di controllo e Revisore si richiama l'art. 30, comma 6, del predetto D. Lgs 117/2017
- m) L'emolumento dell'Organo di Controllo –Revisore Legale dei Conti sarà stabilito in occasione della nomina da parte dall'Assemblea proporzionato all'attività da svolgere, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.
- n) L'incarico di componente dell'Organo di Controllo e di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 28

Collegio dei Probiviri (se istituito)

- a) Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
- b) Esso ha il compito di:
 - Interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
 - Emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
 - dirimere le controversie insorte tra singoli soci e tra soci ed Associazione
- c) Il Collegio dei Probiviri delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.
- d) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate e sono da considerarsi inappellabili.
- e) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dell'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- f) Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di man-tenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.
- g) Qualora sia necessario il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 29

Patrimonio dell'Associazione

- a) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
- b) Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
- c) L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'impiego delle seguenti fonti:
 - quote associative;



- rendite patrimoniali;
- contributi da persone fisiche e/o giuridiche sia pubbliche che private e da altri enti;
- proventi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni non destinate ad incrementare il patrimonio;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali, attività editoriali e divulgative ed in genere da tutte le attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e dalle attività direttamente connesse, nonché accessorie in quanto integrative, alle attività statutarie istituzionali;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrata.

Art. 30

Destinazione degli avanzi di gestione

- a) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- b) Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del D. Lgs. n.117/2017, che qui si intendono integralmente richiamate.

Art. 31

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione

- a) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- b) Per la procedura si fa riferimento all'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 32

Bilancio

- a) L'esercizio sociale, periodo di gestione, inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre del medesimo. Il bilancio di previsione contiene gli stanziamenti in entrata ed in uscita che si presume, sulla scorta dei dati degli esercizi precedenti, di movimentare nell'anno di riferimento
- b) Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. all'art. 13 del D. Lgs. n.117/2017 l'Associazione ha l'obbligo di redigere il Bilancio annuale.
- c) L'Associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Detto documento viene denominato "Bilancio".
- d) Il Consiglio Direttivo adotta il Bilancio, predisposto sotto la responsabilità del Tesoriere, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può deliberare uno spostamento dei termini sopra previsti nel limite massimo di mesi due.



Allegato A al verbale Assemblea dei Soci
del 30/10/2020

- e) Il Bilancio e il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo e corredato dall'eventuale relazione di revisione legale dei conti, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato ed inviato almeno 30 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea all'Organo di Controllo – Revisore legale dei conti, affinché possa redigere la propria relazione di revisione.
- f) I bilanci approvati possono essere consultati dai soci sul sito dell'Associazione e sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad avvenuta operatività dello stesso.

Art. 33 Convenzioni

- a) L'Associazione potrà stipulare convenzioni per il perseguimento dei fini statutari con altri enti o soggetti interessati.
- b) La convenzione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione che determinerà anche le modalità di attuazione; sarà stipulata dal Presidente e custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 34 Assicurazione

A tutela e a favore dei componenti del Consiglio Direttivo, dei soci volontari operativi, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri, l'Associazione dovrà stipulare idonea assicurazione contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio di tale attività. Idonea Assicurazione potrà essere stipulata dall'Associazione a favore dei partecipanti all'Assemblea Generale in occasione della stessa.

Art. 35 Libri Sociali Obbligatori dell'Associazione

- a) Sono Libri Sociali obbligatori dell'Associazione:
 - 1. il libro degli associati o aderenti;
 - 2. registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e revisione e del collegio dei Probiviri.
- b) I libri di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui al numero 4 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- c) I libri sopracitati, ove consentito dalla normativa vigente, possono anche essere tenuti in formato elettronico: in tal caso sarà cura dei relativi responsabili conservarli in apposite cartelle protette da password.
- d) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ed i documenti inerenti l'amministrazione della Associazione che sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale e durante i normali orari d'ufficio. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente



comunicata per iscritto e motivata dall'organo amministrativo al socio richiedente mediante il mezzo di comunicazione indicato nella domanda di accesso agli atti.

Art. 36 Scioglimento

- a) L'Associazione potrà sciogliersi mediante il deliberato dell'Assemblea, riunita in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto, così come risultanti dal libro soci alla data di deliberazione.
- b) Nel corso della medesima seduta, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, che si occuperanno della liquidazione dell'Associazione, sostituendosi ai Consiglieri nella gestione ordinaria e straordinaria della vita associativa.
L'eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione e per qualunque altra causa, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 37 Clausola Compromissoria

Qualora infruttuosamente esperita dinnanzi al Collegio dei Probiviri, qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà sottoposta al tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio del capoluogo di provincia competente per la sede dell'Associazione. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione circa la controversia, questa, a patto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 38 Norme di rinvio

- a) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si rimanda al D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 "Codice del Terzo settore", e successive modifiche e/o integrazioni, nonché alle norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.
- b) Le disposizioni sopra richiamate in tema di ordinamento interno previste nello Statuto acquisteranno efficacia a decorrere dalla data di approvazione della modifica statutaria, fatta salva permanenza degli organi sociali fino alla scadenza.
- c) Dopo l'iscrizione dell'Associazione Malati Reumatici del Piemonte -AMaR Piemonte - nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 "Codice del Terzo settore" acquisteranno efficacia le norme previste nel presente Statuto e sottoposte a clausola sospensiva.
Medio tempore restano in vigore le norme regolanti le Onlus.



Allegato A al verbale Assemblea dei Soci
del 30/10/2020

d) Dalla data di iscrizione dell'Associazione AMaR Piemonte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore cesseranno di aver efficacia istituti o disposizioni in contrasto con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 "Codice del Terzo settore".

Maria Teresa TUNINETTI - Presidente

Daniela Romagnolo – Vicepresidente

Ugo VIORA – Consigliere

Daniela RAVA – Consigliere

Emanuele MASCARINO - Consigliere